



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2007
(OR. en)**

16044/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0266 (ACC)**

**FEROE 8
AGRI 414
VETER 35
ANIMAUX 9**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la posizione della Comunità in sede di comitato misto CE-Isole Færøer in merito alle modifiche della decisione n. 1/2001 per quanto riguarda l'importazione diretta dall'Islanda di equidi registrati e i movimenti di equidi registrati tra le isole Færøer e la Comunità europea

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**concernente la posizione della Comunità in sede di comitato misto CE-Isole Færøer
in merito alle modifiche della decisione n. 1/2001
per quanto riguarda l'importazione diretta dall'Islanda di equidi registrati
e i movimenti di equidi registrati tra
le isole Færøer e la Comunità europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo nazionale delle isole Færøer, dall'altra¹, prevede che il comitato misto istituito dall'articolo 31 dell'accordo stabilisca le modalità di applicazione da parte delle isole Færøer di disposizioni comunitarie nel settore veterinario.
- (2) Il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2001 del 31 gennaio 2001 recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra².
- (3) Il sottogruppo veterinario del comitato misto raccomanda che la decisione n. 1/2001 sia modificata al fine di permettere l'importazione diretta dall'Islanda nelle isole Færøer di equidi registrati e i movimenti di equidi registrati tra le isole Færøer e gli Stati membri in base alle norme che disciplinano i movimenti intracomunitari,

¹ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2007 del Comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer (2007/671/CE) (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 32).

² GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione n. 2/2005 (2006/13/CE) (GU L 8 del 13.1.2006, pag. 46).

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve adottare in sede di comitato misto istituito in virtù dell'articolo 31 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, al fine di permettere l'importazione diretta dall'Islanda nelle isole Færøer di equidi registrati e i movimenti di equidi registrati tra le isole Færøer e gli Stati membri conformemente alle norme che disciplinano i movimenti intracomunitari si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO CE-ISOLE FÆRØER

del

**che modifica la decisione n. 1/2001 recante modalità di applicazione
del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo
all'accordo tra la Comunità europea,
da una parte, e il governo della Danimarca e
il governo locale delle isole Færøer, dall'altra**

IL COMITATO MISTO CE-ISOLE FÆRØER,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ¹,

visto il protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo², in particolare l'articolo 2, prima frase,

¹ GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25.

² GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26.

considerando quanto segue:

- (1) Nella riunione del sottogruppo veterinario del comitato misto CE-Isole Færøer tenutasi il 26 settembre 2005 a Bruxelles sono state esaminate due richieste delle isole Færøer. La prima era quella di permettere l'importazione di equidi registrati direttamente dall'Islanda, anziché attraverso un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto a tal fine in uno Stato membro a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità¹. La seconda richiesta era quella di permettere i movimenti di equidi registrati tra le isole Færøer e gli Stati membri conformemente alle norme che disciplinano i movimenti intracomunitari.
- (2) Come disposto dall'articolo 9 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi², dovrebbero applicarsi le norme della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno³.
- (3) Le isole Færøer si sono impegnate a recepire e ad applicare le disposizioni comunitarie contenute nell'allegato della presente decisione e a istituire nel posto d'ispezione frontaliero riconosciuto di Tórshavn, prima della data di adozione della presente decisione, un centro d'ispezione idoneo al trattamento degli equidi registrati importati direttamente dall'Islanda, conforme ai requisiti di costruzione e benessere degli animali figuranti nell'allegato A della direttiva 91/496/CEE.

¹ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

² GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

³ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

- (4) I rappresentanti della Commissione e gli esperti degli Stati membri hanno convenuto che la situazione di polizia sanitaria nelle isole Færøer permette la modifica proposta della decisione n. 1/200¹.
- (5) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali², stabilisce nuovi principi per la riscossione di tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

Di conseguenza, è opportuno aggiornare i riferimenti alle tasse in questione riscosse all'interno della Comunità figuranti nella decisione n. 1/2001.

- (6) È stato introdotto un nuovo sistema di notifica relativo alle importazioni nell'Unione europea di animali vivi e di prodotti di origine animale e ai movimenti intracomunitari di animali vivi, denominato TRACES, che ha sostituito il sistema ANIMO. TRACES permette alle autorità competenti preposte al controllo della sanità animale e pubblica di scambiare per via elettronica informazioni circa le importazioni e gli scambi intracomunitari di animali vivi e di prodotti di origine animale.

Di conseguenza, è opportuno aggiornare i riferimenti ai sistemi d'informazione figuranti nella decisione n. 1/2001.

¹ GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione n. 2/2005 (2006/13/CE) (GU L 8 del 13.1.2006, pag. 45).

² GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

- (7) Il sottogruppo veterinario ha pertanto raccomandato che la decisione n. 1/2001 sia modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione n. 1/2001 è così modificata:

- (1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Controllo degli animali vivi provenienti da paesi terzi

1. Gli animali vivi provenienti da paesi terzi e destinati alle isole Færøer sono controllati ai posti d'ispezione frontalieri dai servizi veterinari degli Stati membri in nome e per conto delle autorità delle isole Færøer.
2. Nei casi previsti il sistema veterinario informatizzato integrato (TRACES) è utilizzato per tutte le notifiche pertinenti.
3. Tutte le importazioni di animali vivi nelle isole Færøer sono soggette ai controlli veterinari previsti dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio* e dalle modalità della sua applicazione, stabilite dalle pertinenti decisioni della Commissione.

Se i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 sono soddisfacenti, i servizi veterinari rilasciano per ogni partita un documento veterinario comune di entrata.

I servizi doganali si accertano che le tasse sanitarie prescritte dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio** siano pagate prima dell'inizio delle operazioni di transito doganale.

* GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

** GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1."

(2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Finanziamento dei controlli

Le isole Færøer si impegnano ad applicare le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 per quanto riguarda le tasse per i seguenti settori:

- allegato IV, capo V per i prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- allegato IV, capo V per garantire l'effettuazione dei controlli sugli animali di acquacoltura previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio;

- allegato V, capi I (carni) e III (altri prodotti di origine animale) per i prodotti di origine animale importati da paesi terzi;
- allegato V, capo V per gli animali vivi importati da paesi terzi;
- allegato VI, per coprire i controlli per gli animali di acquacoltura, i prodotti di origine animale e gli equidi registrati vivi di cui alla direttiva 90/425/CEE.

* GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

** GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10."

(3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Sistemi di informazione

1. Le isole Færøer utilizzano il sistema veterinario informatizzato integrato (TRACES) per notificare agli Stati membri i movimenti e gli scambi di animali vivi o di prodotti di origine animale, quando le disposizioni comunitarie lo prescrivono.

Le modalità pratiche della partecipazione delle isole Færøer a tale sistema sono concordate tra funzionari della Commissione e delle isole Færøer.

2. Le isole Færøer applicano la direttiva 82/894/CEE del Consiglio* e partecipano al sistema di notifica delle malattie degli animali.

Le modalità pratiche della partecipazione delle isole Færøer a tale sistema sono concordate tra funzionari della Commissione e delle isole Færøer.

* G U L 378 del 31.12.1982, pag. 58."

- (4) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 12 bis

Importazioni e movimenti di equidi registrati

1. Le isole Færøer si impegnano a istituire nel posto d'ispezione frontaliere riconosciuto di Tórshavn un centro d'ispezione idoneo al trattamento degli equidi registrati importati direttamente dall'Islanda. Gli impianti del centro d'ispezione sono conformi alle condizioni di riconoscimento relative alla costruzione e al benessere degli animali di cui all'allegato A della direttiva 91/496/CEE.

Prima di procedere alla costruzione, le autorità competenti delle isole Færøer sottopongono il progetto del centro d'ispezione all'esame della Commissione, che formula le proprie osservazioni.

Le isole Færøer informano la Commissione dell'avvenuta costruzione dell'impianto concordato.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, i controlli degli equidi registrati importati direttamente dall'Islanda sono eseguiti, in conformità della direttiva 91/496/CEE e delle modalità della sua applicazione stabilite dalla decisione 97/794/CE della Commissione, dai servizi veterinari delle isole Færøer nel centro d'ispezione di cui al paragrafo 1.
3. I movimenti di equidi registrati tra le isole Færøer e gli Stati membri sono effettuati sulla base delle disposizioni del capitolo II della direttiva 90/426/CEE del Consiglio** e a seguito dei controlli eseguiti in conformità della direttiva 90/425/CEE del Consiglio.

* GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31.

** GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42."

(5) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Le isole Færøer applicano le disposizioni comunitarie elencate nell'allegato della presente decisione prima del ...⁺.

Entro ...⁺⁺ le isole Færøer comunicano alla Commissione di avere adottato i provvedimenti necessari per applicare tali disposizioni."

⁺ GU: data di adozione della presente decisione.

⁺⁺ GU: due settimane dalla pubblicazione della presente decisione.

(6) Il testo che figura nell'allegato della presente decisione è aggiunto quale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il comitato misto

Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO

Disposizioni comunitarie di cui all'articolo 15, paragrafo 4:

- (1) Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).
- (2) Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).
- (3) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).
- (4) Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67).
- (5) Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).
- (6) Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7).

- (7) Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 72 del 21.3.1996, pag. 40).
- (8) Decisione 93/623/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1993, che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45).
- (9) Decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione della Commissione 93/623/CEE e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).
- (10) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni delle specie equine e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
- (11) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)."